



Consiglio regionale

Norme per la promozione e la valorizzazione della birra agricola e artigianale

Art. 1 (Oggetto)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, favorisce, nel quadro delle politiche a sostegno delle attività produttive artigianali e del patrimonio agro-alimentare di qualità:
 - a) la valorizzazione della produzione birraia artigianale attraverso la codificazione delle metodologie classiche di trasformazione;
 - b) lo sviluppo della coltivazione e la qualità delle materie prime per la produzione birraia artigianale, con particolare riferimento alla produzione di luppolo e orzo, anche sostenendo la creazione e lo sviluppo della filiera locale;
 - c) la qualificazione delle competenze degli operatori del settore, anche attraverso il riconoscimento della professionalità acquisita e dell'apporto formativo rivolto ai giovani.

Art. 2 (Finalità e obiettivi)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale:
 - a) istituisce, a fini conoscitivi e promozionali, il Registro dei birrifici artigianali;
 - b) salvaguarda e valorizza le imprese di settore;
 - c) incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra agricola e artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile;
 - d) salvaguarda e sostiene le imprese agricole di settore ubicate in territori montani e nelle aree interne a rischio spopolamento;
 - e) promuove la formazione professionale degli operatori del settore, contribuendo alla crescita formativa e professionale dell'intera filiera con particolare riferimento ai giovani imprenditori e ai lavoratori agricoli;
 - f) incentiva l'introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni sotto il profilo dei processi messi in atto allo scopo di raggiungere l'eccellenza dei prodotti;
 - g) istituisce apposito marchio per identificare i prodotti e i produttori di birra artigianale abruzzese;
 - h) promuove lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione tra le imprese del comparto;
 - i) promuove la filiera attraverso la partecipazione agli eventi fieristici del settore nazionali ed internazionali;
 - j) favorisce la corretta informazione al consumatore, anche attraverso l'istituzione del portale telematico regionale dei birrifici agricoli e artigianali;
 - k) sostiene e incentiva la costruzione dei processi di filiera legati alla produzione di

birra agricola e artigianale, con particolare riferimento alla produzione dell'orzo e del luppolo, in grado di legarla in maniera riconoscibile al territorio;

- l) attua i necessari controlli per garantire l'applicazione e il rispetto della presente legge al fine di tutelare il prodotto, i produttori e i consumatori.

Art. 3 (Definizioni)

1. Ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), come modificato dall'articolo 35 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), si intende per:
 - a) birra artigianale: la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;
 - b) piccolo birrificio indipendente: un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.
2. Ai soli fini della presente legge, si intende per:
 - a) birrificio agricolo: l'impianto facente parte di un'azienda agricola, in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, finalizzato alla produzione di birra artigianale da parte dell'imprenditore agricolo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 2135 del codice civile;
 - b) microbirrificio: l'attività che, salve le caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1, produca non oltre 5.000 ettolitri/anno di birra artigianale.

Art. 4 (Vendita diretta e consumo sul posto nei birrifici)

1. I titolari di birrifici artigianali hanno la facoltà di svolgere attività di vendita diretta e consumo sul posto dei propri prodotti, utilizzando locali e arredi dell'azienda, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.
2. Per l'esercizio dell'attività di vendita diretta da parte delle imprese agricole produttrici di birra artigianale si rinvia a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 (Registro dei birrifici artigianali)

1. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità di iscrizione e di tenuta del Registro di cui all'articolo 2, lettera a) e ne prevede la suddivisione nelle seguenti sezioni:
 - a) birrifici artigianali;
 - b) birrifici agricoli;
 - c) microbirrifici.

Art. 6
(Disciplinare di produzione)

1. La Giunta regionale, previo parere delle strutture regionali delle organizzazioni professionali operanti in agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), delle associazioni di categoria e degli operatori del settore, definisce un disciplinare di produzione per la birra agricola e artigianale.
2. L'adesione al disciplinare da parte dei produttori di birra agricola e artigianale costituisce condizione per l'accesso al marchio di cui all'articolo 12 nonché premialità nell'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 10.

Art. 7
(Fiera della birra agricola e artigianale)

1. La Giunta regionale promuove occasioni e iniziative di informazione, promozione e valorizzazione del prodotto birra "agricola" e "artigianale".
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i Dipartimenti competenti in materia di agricoltura e di sviluppo economico organizzano sinergicamente, a partire dall'annualità 2021, una fiera annuale della birra agricola e artigianale da tenersi a rotazione nei diversi territori della Regione.

Art. 8
(Iniziative per il consumo responsabile)

1. La Regione, in collaborazione con le imprese del settore della produzione di birra artigianale e con le aggregazioni dei produttori, assicura un impegno concreto di responsabilità sociale al fine di far crescere la consapevolezza sui rischi e i pericoli dovuti al consumo di alcool: in particolare, attiva un codice di responsabilità che preveda la promozione di progetti volti al consumo responsabile attraverso azioni di informazione dell'opinione pubblica, in modo particolare verso gli adolescenti, le donne in gravidanza e le persone con particolari patologie, sui rischi connessi all'abuso e all'uso scorretto di bevande alcoliche.
2. Nel contesto della fiera della birra agricola e artigianale di cui all'articolo 7, è allestito un punto informativo sul "Bere responsabile", organizzato in collaborazione con l'Asl territorialmente competente, con funzioni di prevenzione generale e con particolare riferimento alla diffusione di informazioni sui rischi alla salute derivanti dall'alcolismo e sugli effetti negativi dell'alcool sulla guida, con oneri a carico del soggetto organizzatore.

Art. 9
(Qualificazione e formazione professionale degli operatori)

1. A partire dall'annualità 2021, la Regione promuove la formazione professionale, la qualificazione e l'aggiornamento degli addetti del settore per imprimere al comparto uno sviluppo equilibrato con il ricorso alle migliori tecniche produttive, gestite da figure con

un elevato grado di preparazione tecnica e professionale per la valorizzazione delle peculiarità delle produzioni regionali.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione si avvale del sistema della formazione professionale e, anche stipulando apposite convenzioni, della collaborazione delle università, dei centri di ricerca, degli istituti di istruzione superiore e di enti qualificati operanti sul territorio regionale.
3. L'Assessorato regionale competente in materia, sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali operanti in agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), le associazioni di categoria e gli operatori del settore, individua le figure professionali verso cui orientare l'attività di formazione.
4. In particolare, la Regione promuove livelli di formazione orientati a garantire:
 - a) la disponibilità di figure professionali in grado di gestire e coordinare i processi produttivi aziendali;
 - b) la disponibilità di operatori qualificati nelle diverse fasi di lavorazione dalla produzione alla vendita.

Art. 10

(Interventi per la promozione e la valorizzazione del settore della birra agricola e artigianale)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, attraverso l'azione sinergica dei Dipartimenti competenti in materia di sviluppo economico e di agricoltura:
 - a) sostiene interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti per la produzione e conservazione del prodotto;
 - b) incentiva l'acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, anche in funzione del trasferimento al sistema produttivo del settore delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità.
2. Una quota delle risorse destinate a finanziare gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 sono riservate alle imprese del settore:
 - a) prive di un proprio impianto di produzione di birra artigianale;
 - b) neocostituite e a conduzione femminile e giovanile.
3. La Giunta regionale definisce, in conformità all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di provvidenze, comunque individuate e denominate, per tutte le iniziative di cui alla presente legge, in particolare prevedendo la tipologia delle spese ammissibili per i diversi interventi, la disciplina dei criteri di concessione e delle modalità di erogazione, dei termini di esecuzione degli interventi, della variazione delle iniziative, delle modalità di rendicontazione, delle modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli anche in funzione di revoca delle provvidenze ed irrogazione delle sanzioni.
4. Ai fini degli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono riconosciute forme di priorità alle attività e ai soggetti che:
 - a) rientrano nei casi individuati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3;

- b) pongono in essere interventi per la realizzazione di ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate, processi produttivi e prodotti finali finalizzati a consentire il consumo del prodotto birra artigianale anche a soggetti affetti da allergie ed intolleranze alimentari;
- c) svolgono l'intero ciclo di produzione della birra, fatta eccezione per il processo di maltazione e la selezione dei lieviti, nel territorio della Regione Abruzzo;
- d) effettuano la produzione birraia in territori montani e nelle aree interne a rischio spopolamento.

Art. 11

(Portale telematico)

1. E' istituito il portale telematico regionale sulla birra agricola e artigianale, luogo deputato alla pubblicità e alla promozione delle attività, allo scambio di informazioni e alla conoscibilità dei birrifici agricoli e artigianali regionali.
2. I dati relativi ai birrifici agricoli e artigianali che intendono avvalersi del portale sono accessibili a chiunque e sono pubblicati su apposita piattaforma telematica all'interno del sito istituzionale della Regione. In particolare, il portale contiene:
 - a) i riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali di settore;
 - b) una mappa interattiva dei birrifici agricoli e artigianali abruzzesi;
 - c) le informazioni principali sui birrifici aderenti e i collegamenti ai loro siti Internet;
 - d) le informazioni sulla fiera della birra agricola e artigianale di cui all'articolo 7;
 - e) le comunicazioni sulle iniziative di promozione e sugli eventi;
 - f) l'entità e la destinazione delle agevolazioni e dei contributi concessi dalla Regione.
3. Il Dipartimento competente in materia di infrastrutture tecnologiche provvede ad implementare il portale telematico secondo quanto previsto nel presente articolo.

Art. 12

(Marchio regionale dei prodotti e dei produttori di birra artigianale)

1. La Giunta regionale, attraverso il Dipartimento competente in materia di sviluppo economico, provvede a registrare il marchio regionale dei prodotti e dei produttori di birra artigianale di cui alla lettera g) dell'articolo 2 mediante deposito, nelle forme previste dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).
2. L'utilizzo del marchio regionale da parte delle imprese del settore della birra artigianale è subordinato all'adesione al disciplinare di produzione di cui all'articolo 6.
3. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua gli organismi accreditati deputati a verificare il rispetto delle norme di cui alla presente legge da parte di coloro che utilizzano il marchio.

Art. 13

(Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime destinate alla produzione della birra)

1. La Giunta regionale promuove, quale strumento di valorizzazione delle produzioni, lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione dei cereali basilari per la produzione della birra artigianale con particolare riferimento alle produzioni regionali, anche in relazione a

quanto previsto dall'articolo 36 della l. 154/2016, assicurando ai birrifici un'innovativa caratterizzazione della filiera per produzioni fortemente legate al territorio.

Art. 14
(Controlli)

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare la tutela del prodotto, dei produttori e dei consumatori, definisce le modalità di svolgimento dei controlli necessari a verificare la corrispondenza della birra artigianale ai requisiti e alle prescrizioni previsti dal disciplinare di produzione il cui rispetto è condizione indispensabile per l'accesso al marchio di cui all'articolo 12.

Art. 15
(Direttive di attuazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana le direttive di attuazione relative ai contenuti della presente legge in cui si disciplinano le modalità:
 - a) di istituzione e gestione del registro di cui all'articolo 5;
 - b) di individuazione dei requisiti produttivi e commerciali della birra agricola e artigianale per il disciplinare di produzione di cui all'articolo 6;
 - c) di attivazione del codice di responsabilità per la promozione di progetti volti al consumo responsabile di bevande alcoliche di cui all'articolo 8, comma 1;
 - d) di definizione dei procedimenti amministrativi relativi alle concessione di provvidenze di cui all'articolo 10;
 - e) di registrazione del marchio di cui all'articolo 12.
2. Le direttive di attuazione di cui al comma 1 sono soggette al parere preventivo della Commissione consiliare competente.

Art. 16
(Rispetto della normativa dell'Unione europea)

1. Le misure adottate ai sensi della presente legge, qualora configurino aiuti di Stato, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea fatta eccezione per le misure emanate in conformità alle disposizioni dei regolamenti comunitari di esenzione o che costituiscono aiuti in regime de minimis.
2. Il progetto di disciplinare di cui all'articolo 6, ove necessario, è sottoposto dalla Giunta regionale alla procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione), con riferimento alle disposizioni che costituiscono progetti di regole tecniche ai sensi della direttiva.
3. La Giunta regionale, attraverso il Servizio competente, adotta gli atti necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato

interno).

Art. 17
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2021 in euro 80.000,00, si provvede mediante le seguenti variazioni di Bilancio in termini di competenza e di cassa:
 - a) in aumento parte spesa: nell'ambito della Missione 16, Programma 01, Titolo 2, del Bilancio regionale di previsione 2021/2023, esercizio 2021, iscrizione dello stanziamento di euro 75.000,00 su un capitolo di nuova istituzione ed iscrizione, da denominare "Contributi per la promozione e la valorizzazione della birra agricola e artigianale";
 - b) in aumento parte spesa: nell'ambito della Missione 01, Programma 08, Titolo 2, del Bilancio regionale di previsione 2021/2023, esercizio 2021, iscrizione dello stanziamento di euro 5.000,00 su un capitolo di nuova istituzione ed iscrizione, da denominare "Spese per l'istituzione del portale telematico della birra agricola e artigianale";
 - c) in diminuzione parte spesa: nell'ambito della Missione 01, Programma 08, Titolo 2, capitolo 12103 del Bilancio regionale di previsione 2021/2023, esercizio 2021, riduzione dello stanziamento di euro 80.000,00.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre le conseguenti variazioni per l'esercizio 2021 al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023, previa specifica richiesta da parte dei Dipartimenti competenti per materia.
3. Per gli esercizi successivi al 2021 gli stanziamenti sono determinati ed iscritti sui pertinenti capitoli con le rispettive leggi di bilancio, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 44/4 del 23.2.2021, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE